

Allegato

Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 1.
Ente banditore

La presente procedura di selezione e' indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito Programma).

Art. 2.
Oggetto e dotazione finanziaria

1. Oggetto della presente procedura e' la selezione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.

2. Per l'attuazione del Programma e' istituito un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Art. 3.
Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando: le citta' metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la citta' di Aosta.

2. Ai fini dell'individuazione degli interventi, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la piu' ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati.

3. Le citta' metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti, distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il finanziamento, e proposte che interessano anche i comuni contermini alla citta' capoluogo all'interno del perimetro metropolitano.

4. Gli enti di cui al precedente comma 1 promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.

Art. 4.
Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.

2. Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

3. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo,

potranno riguardare una o piu' delle seguenti tipologie di azione:

- a) progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano;
- b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalita' di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana;
- d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
- e) progetti per la mobilita' sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

4. Qualora i progetti richino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, per i quali sono già state rilasciate autorizzazioni o preventiva dichiarazione in merito alla loro compatibilita', le stesse sono trasmesse a corredo del progetto.

5. Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna citta' puo' essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilita', studi di fattibilita' e/o atti necessari per la costituzione di societa' pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).

Art. 5.
Documentazione ed elaborati richiesti

1. Le domande, redatte in carta semplice, su carta intestata del comune e firmate dal sindaco della citta' metropolitana, del comune capoluogo di provincia o della citta' di Aosta, o da un loro delegato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: programma.periferieurbane@pec.governo.it

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilita', in formato PDF, i seguenti documenti:

- a) una relazione generale di non piu' di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella quale sono chiaramente illustrati:
 - i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
 - ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste;
 - iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalita' di individuazione;
 - iv. i tempi di esecuzione;
 - v. le aree in cui saranno svolte le attivita' progettuali;
 - vi. la dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
 - vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalita' di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica;
- b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
- c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario;
- d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
- e) la delibera di approvazione del progetto - che deve presentarsi, come ribadito al successivo articolo 6 - da parte del Comune e il decreto di nomina del responsabile del procedimento

(RUP);

f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformita' degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonche' con i regolamenti edilizi.

2. Nel caso in cui la domanda riguardi il finanziamento di una iniziativa relativa a lavori, il progetto e' corredata da una documentazione grafico/fotografica di non piu' di 10 cartelle, in formato A3, contenente una planimetria d'insieme, nella scala minima di 1:1000, e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala adeguata, che illustrino compiutamente il progetto proposto.

3. Nel caso in cui la domanda riguardi solo il finanziamento di progetti relativi a servizi, la stessa e' accompagnata soltanto dai documenti di cui ai punti a), i, ii, iii, iv, vi, vii, b), c), d), e), f), e dai relativi capitolati approvati dall'amministrazione.

4. I progetti che recano interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, dovranno essere corredate delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilita' degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili, o consegnati di seguito, contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.

5. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il progetto dovrà essere corredata delle autorizzazioni/nulla osta rilasciate dalle autorita' competenti in materia ambientale. Tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili, o consegnati di seguito, contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.

Art. 6.

Ulteriori requisiti di ammissibilita'

I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda - a pena di inammissibilita' - i seguenti ulteriori requisiti:

a) rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art. 4;

b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi.

I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di carattere preliminare. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;

c) essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;

d) se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.

Art. 7.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Nella selezione dei progetti saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, con relativi punteggi:

a) tempestiva esecutivita' degli interventi (fino a 25 punti);

b) capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto (fino a 25 punti);

c) fattibilita' economica e finanziaria e coerenza interna del

progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali (fino a 20 punti);

d) qualita' e innovativita' del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico (fino a 20 punti);

e) capacita' di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti).

2. Il Nucleo per la valutazione dei progetti, di cui al successivo articolo 9, stabilisce un punteggio minimo per l'ammissione dei progetti a finanziamento.

Art. 8.

Modalita' di finanziamento

1. Il finanziamento puo' essere finalizzato:

a) alla copertura dei costi di progettazione;

b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori;

c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato dall'articolo 2, e' determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola citta' e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna citta' metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna citta' metropolitana e per la citta' di Aosta. I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente e' in grado di garantire comunque la fattibilita' dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili.

3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art. 9.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti e' effettuata dal Nucleo tecnico di cui all'art. 2 del DPCM.

2. Il Nucleo opera avvalendosi di una segreteria tecnica ed eventualmente del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati di specifiche competenze.

Art. 10.

Esito della selezione

1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, dovrà procedersi alla stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

1. E' responsabile del procedimento per il presente bando la dott.ssa Valentina Tucci.

Art. 12.
Pubblicita' e comunicazione

1. Il presente bando sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e verra' reso disponibile sul sito del governo: www.governo.it